

SEMINARIO TECNICO
LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO TRA NUOVA
E VECCHIA NORMATIVA
LE OPPORTUNITÀ, LE CRITICITÀ E GLI ATTUALI SCENARI
APPLICATIVI

**L'attuale quadro normativo
sulla gestione delle terre e
rocce da scavo (t&r)**

Geol. Giuseppe Pucci

Roma, martedì 12 dicembre 2017


Sala San Salvatore in Lauro

Pio Sodalizio dei Piceni



COREINE
CONSORZIO RECUPERO INERTI

Premessa



Premessa

Per chi si accinge a gestire le terre e rocce da scavo, è importante distinguere tra la normativa generale, rappresentata dal D.Lgs. n.152/2006 “Norme *in materia ambientale*”, e la norma di favore, che si applica al verificarsi delle condizioni previste nell’art. 184-bis del medesimo decreto.

Nel primo caso le t&r sono gestite come rifiuti, nel secondo sono gestite come sottoprodotti, escluse dal regime dei rifiuti.

*Le disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più volte affermato da questa Corte, **l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge** debba essere assolto da colui che ne invoca l'applicazione (Cass. Pen. sez. III 27 giugno 2012, n.25358)*

Il DPR 120 del 13 giugno 2017 disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo e fissa le condizioni per escluderle dal regime dei rifiuti.

Linee Guida del 14/11/2017 del SNPA




Figura 8. Percorsi gestionali di TR5: Con l'asterisco sono evidenziati i percorsi (stella rossa) in cui è richiamata la determinazione dei VF al fine di valutare i requisiti ambientali (sul tal quale o sull'eluato) delle matrici coinvolte.

Diverse qualità giuridiche delle t&r

Terre e rocce da scavo come:

- Materia prima (proveniente da cava autorizzata)
- Sottoprodotto (art. 184-bis del D.Lgs. N.152/2006, art.4 DPR 120/2017)
- Rifiuto (recupero, smaltimento)
- t&r escluse dall'ambito di applicazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.Lgs. N.152/2006 (art. 24 DPR 120/2017)
- Prodotto riciclato (art. 184-ter del D.Lgs. N.152/2006) il rifiuto ha cessato di essere tale (end of waste)


Diverse qualità giuridiche delle t&r

Dal punto di vista tecnico le terre sono terre, ma abbiamo visto invece che da punto di vista giuridico esiste una casistica che dipende, oltre che dalla qualità del terreno, anche dalla provenienza, dal tipo di gestione che si intende fare, ecc.

Articolo 184-bis (Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- e) 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Definizione di terre e rocce da scavo



Definizione di terre e rocce di scavo D.M. 5 febbraio 1998

materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica (allegato 1 punto 7.31-bis)

Definizione di terre e rocce di scavo DPR 120/2017 (art.2 co.1c)

«terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

Definizione di terre e rocce di scavo Linee Guida SNPA 14/11/2017 (Par. 2.1)

- a) “Suolo”: lo strato superiore della crosta terrestre composto di parti minerali, sostanza organica, acqua, aria e organismi viventi. Lo spessore del suolo può orientativamente variare fra qualche centimetro e 1,5 m.
- b) “Sottosuolo”: lo strato della crosta terrestre compreso fra la base del suolo e il substrato roccioso. Ai soli fini del presente documento è esclusa da questa matrice il substrato roccioso, ricompreso nella definizione di “materiale lapideo”.
- d) “Materiale lapideo”: matrice geologica costituita, allo stato naturale o a seguito di attività di scavo, da rocce integre o frantumate. Data la sostanziale assenza di matrice (i.e. frazione <2 mm), la caratterizzazione di questa matrice, qualora necessaria, richiede la porfirizzazione in laboratorio.
- e) “Terreno di riporto”: orizzonte stratigrafico costituito da terreno naturale, alloctono a seguito di intervento antropico. E' esclusa da questa matrice la presenza di materiali di origine antropica.
- f) “Materiale di riporto”(definizione ai sensi dell'art. 3, c.1 del DL 2/2012): materiale costituito da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e consumo, e di terreno che compone uno strato stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.
- g) “Terre e rocce da scavo” (TRS): il suolo, sottosuolo e il materiale lapideo con eventuali presenze di materiale di riporto scavati derivanti dalla realizzazione di un'opera così come definita dal c.1 art.2 del DPR 13 giugno 2017 n. 120

Definizione di terre e rocce di scavo

- Anche qui, la legge impone la sua forza nel definire cosa sono le terre e rocce da scavo. Sembrerebbe più logico adottare le definizioni delle Linee guida della SNPA (che non è legge), purtroppo dobbiamo fare i conti con la definizione di suolo del DPR 120/2014 che sembra escludere le rocce del substrato dai sottoprodotti.

Definizione di terre e rocce di scavo

DPR 120/2017 *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle **terre e rocce da scavo** (...)*

Art. 2 Definizioni (...)

c) «*terre e rocce da scavo*»: il **suolo** escavato derivante da attività (...)

b) «*suolo*»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso (roccia madre ndr) e la superficie (topografica ndr). (...)

Confronto tra la gestione delle T&R con rifiuti e come sottoprodotti

ELABORATI DA PRODURRE	
RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
	<ul style="list-style-type: none">• Piano di utilizzo cantieri >6.000 mc• Dichiarazione di avvenuto utilizzo
	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione di utilizzo cantieri non sottoposti a VIA o <6.000 mc• Dichiarazione di avvenuto utilizzo

Confronto tra la gestione delle T&R con rifiuti e come sottoprodotti

TEMPISTICA PER INIZIARE I LAVORI	
RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
	cantieri >6.000 mc presentazione del Piano di utilizzo 90 gg prima dell'inizio dei lavori, ridotti della metà in caso di validazione preliminare dell'Arpa
	cantieri non sottoposti a VIA o <6.000 mc presentazione della Dichiarazione di utilizzo 15 gg prima dell'inizio dei lavori

Confronto tra la gestione delle T&R con rifiuti e come sottoprodotti

TEMPISTICA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI	
RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
	Tempi indicati nel Piano di utilizzo cantieri >6.000 mc
	1 anno + 6 mesi, salvo previsioni diverse cantieri non sottoposti a VIA o <6.000 mc

Confronto tra la gestione delle T&R con rifiuti e come sottoprodotti

CAMPIONAMENTI E ANALISI DA EFFETTUARE	
RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
<ul style="list-style-type: none">• Norma UNI 10802 per i campionamenti• Non pericolosità All. D D.Lgs.152/2006 Parte 4[^] ai fini dell'attribuzione del CER• Impianto di recupero: non pericolosità• Discarica: test di cessione Tab. 2 e 3 D.M. 27/09/2010• Recupero ambientale: Tab. 1 colonna A e B All. 5, Parte IV Tit. 5 D.Lgs.152/2006, test di cessione All.3 D.M. 5/2/1998	<p>In fase di progettazione e prima dell'inizio dello scavo</p> <ul style="list-style-type: none">• Allegati 4 e 10 DPR 120/2017 per i campionamenti• Tab. 1 colonna A e B All. 5 Parte IV Tit. 5 D.Lgs.152/2006• Sui materiali di riporto Test di cessione D.M. 05/02/98 (con limiti Tab.2 All. 5 Parte IV Tit. 5 D.Lgs.152/2006)

Confronto tra la gestione delle T&R con rifiuti e come sottoprodotti

TRASPORTO	
RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
Compilazione di FIR (formulari identificazione rifiuto)	Compilazione del modulo di cui all'allegato 7 del DPR 120/2017

ONERI ISTRUTTORI	
RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
	Tariffario ARPA di cui all'art.19 del DPR 120/2017

Confronto tra la gestione delle T&R con rifiuti e come sottoprodotti

	RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
Elaborati da produrre	-	<ul style="list-style-type: none"> Piano di utilizzo cantieri >6.000 mc Dichiarazione di avvenuto utilizzo Dichiarazione di utilizzo cantieri non sottoposti a VIA o <6.000 mc Dichiarazione di avvenuto utilizzo
Tempistica per iniziare i lavori	-	<p>cantieri >6.000 mc presentazione del Piano di utilizzo 90 gg prima dell'inizio dei lavori, ridotti della metà in caso di validazione preliminare dell'Arpa</p> <p>cantieri non sottoposti a VIA o <6.000 mc presentazione della Dichiarazione di utilizzo 15 gg prima dell'inizio dei lavori</p>
Tempistica per la conclusione dei lavori	-	<p>Tempi indicati nel Piano di utilizzo cantieri >6.000 mc</p> <p>1 anno + 6 mesi, salvo previsioni diverse cantieri non sottoposti a VIA o <6.000 mc</p>
Campionamenti e analisi da effettuare	<ul style="list-style-type: none"> Norma 10802 per i campionamenti Non pericolosità All. D D.Lgs.152/2006 Parte 4^a ai fini dell'attribuzione del CER Impianto di recupero: non pericolosità Discarica: test di cessione Tab. 2 e 3 D.M. 27/09/2010 Recupero ambientale: Tab. 1 colonna A e B All. 5, Parte IV Tit. 5 D.Lgs.152/2006, test di cessione All.3 D.M. 5/2/1998 	<p>In fase di progettazione e prima dell'inizio dello scavo</p> <ul style="list-style-type: none"> Allegati 4 e 10 DPR 120/2017 per i campionamenti Tab. 1 colonna A e B All. 5 Parte IV Tit. 5 D.Lgs.152/2006 Sui materiali di riporto Test di cessione D.M. 05/02/98 (con limiti Tab.2 All. 5 Parte IV Tit. 5 D.Lgs.152/2006)
trasporto	Compilazione di FIR (formulari identificazione rifiuto)	Compilazione del modulo di cui all'allegato 7 del DPR 120/2017
Oneri istruttori	-	Tarifario ARPA di cui all'art.19 del DPR 120/2017

Possibilità di gestione delle T&R

Facciamo una ipotesi di gestire le t&r come **rifiuti**. Devo caratterizzare analiticamente il rifiuto perché è un CER con «voce a specchio, diversamente da altri rifiuti (es. il cemento).

Poi devo caratterizzarlo analiticamente anche in funzione di quale impianto deve riceverlo. Si richiamano sinteticamente i riferimenti normativi.

- Non pericolosità All. D D.Lgs.152/2006 Parte 4[^]
- Impianto di recupero: non pericolosità
- Discarica per inerti: test di cessione Tabella 2 e 3 D.M. 27/09/2010
- Recupero ambientale: Tab. 1 colonna A e B D.Lgs.152/2006 Parte 4[^] Tit. 5 all. 5, test di cessione All.3 D.M. 5/2/1998

Possibilità di gestione delle T&R

Facciamo una ipotesi di riutilizzo di t&r come **sottoprodotti**: affinché possa utilizzare la norma speciale devo verificare che il caso specifico rispetti le condizioni previste nell'art. 184-bis, per farlo vado a studiarli il D.P.R. 120/2017. In particolare dobbiamo considerare l'art. 4 *4 Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti* che a sua volta rimanda ad altre parti del D.P.R.

Preliminarmente devo farmi approvare il Piano di utilizzo relativo al sito che origina le terre, oltre che il progetto che prevede di riutilizzarle. Gli elementi del Piano di utilizzo sono indicati nell'All. 5 del DPR 120/2017.

Piano di Utilizzo deve indicare:

1. Ubicazione e descrizione dei siti di produzione
2. l'ubicazione e descrizione dei siti di destinazione
3. le operazioni di normale pratica industriale
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale:
 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento con particolare attenzione alle attività antropiche
 - Modalità di campionamento e analisi con particolare riferimento alle attività pregresse
 - Necessità di approfondimenti in corso d'opera
5. Eventuali siti di deposito intermedio
6. percorsi e modalità di trasporto

Piano di Utilizzo - elementi

Il Piano di utilizzo indica i seguenti elementi per tutti i siti interessati, dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità.

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico
2. inquadramento urbanistico
3. inquadramento geologico e idrogeologico
4. descrizione delle attività svolte sul sito
5. piano di campionamento e analisi

Valori di Fondo naturali

DPR 120/2007 Art. 2 Definizioni Co.1 lett h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti

Chi stabilisce il valore di fondo naturale?

Art. 11. *Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale*
C.1

(...) in fase di predisposizione del piano di utilizzo, **il proponente segnala il superamento** di cui sopra ai sensi **dell'articolo 242** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente **presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere**. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. (...) **l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispose il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia**



GRAZIE DELL'ATTENZIONE